

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1995

relativa all'informatizzazione dei regimi di transito doganale

(95/C 327/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che i regimi di transito doganale costituiscono strumenti di politica commerciale indispensabili al buon funzionamento del commercio internazionale;

considerando che i principali regimi di transito utilizzati nella Comunità sono il transito comunitario, il regime comune di transito, che è un'estensione del transito comunitario ai paesi dell'EFTA in base alla convenzione del 1987⁽¹⁾, e il regime di transito internazionale su strada di cui alla convenzione TIR del 1975;

considerando che le amministrazioni doganali nazionali sono le uniche responsabili dei controlli amministrativi e della gestione dei regimi di transito;

considerando che un'adeguata gestione dei regimi di transito richiede una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri della Comunità fra di loro e con la Commissione, nonché tra questi e le altre Parti contraenti delle convenzioni che disciplinano i regimi internazionali di transito;

considerando che l'evoluzione delle relazioni commerciali con l'Europa centrale e orientale ha avuto come conseguenza un notevole incremento nell'utilizzazione dei regimi di transito per il trasporto di merci tra questa area e la Comunità;

considerando che attualmente il sistema comporta ogni anno circa 18 milioni di dichiarazioni di transito; che la maggior parte dei servizi doganali sta per arrivare al punto di saturazione per cui risulta sempre più difficile un controllo sulla sola base di una documentazione cartacea e di una gestione manuale;

considerando la gravità del fenomeno della frode connessa con i regimi di transito, segnatamente per quanto attiene ai prodotti sensibili, diventati il bersaglio privilegiato di importanti reti criminali per attività fraudolente, il che comporta non solo serie perdite di entrate nazionali e comunitarie, ma anche rilevanti danni economici

dovuti alla concorrenza illecita sul mercato delle merci che ne sono oggetto che sfuggono all'applicazione delle politiche comunitarie, come è chiaramente emerso dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in data 29 marzo 1995;

considerando il numero crescente di lagnanze che questa situazione provoca nonché l'incertezza che ne consegue per gli operatori economici onesti che devono subire le conseguenze della frode e delle misure restrittive che è stato necessario introdurre nei regimi di transito;

considerando che i problemi attuali possono aggravarsi con l'estensione futura del regime comune di transito ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale prevista per i cosiddetti paesi di Visegrad in una prima fase per il luglio 1996;

considerando che alla luce di questa situazione la misura più importante a medio termine è costituita dall'informatizzazione dei regimi di transito;

considerando che l'informatizzazione dei regimi di transito deve consentire di rendere più efficienti le procedure, offrire il mezzo migliore per assicurare una più efficace rilevazione e prevenzione delle frodi e rafforzare gli strumenti di cui dispongono gli operatori economici;

considerando che è compito della Comunità assicurare una gestione effettiva e permanente dei suddetti regimi garantendo controlli doganali efficaci e preservare il corretto funzionamento del mercato interno senza perdere i benefici dell'agevolazione degli scambi;

considerando che l'attuazione di un sistema di transito informatizzato richiede risorse umane e investimenti a livello nazionale e comunitario che devono essere previsti a tempo debito per i vari esercizi di bilancio;

considerando che, in attesa dell'informatizzazione dei regimi di transito, è necessario applicare le tecniche doganali più moderne, onde migliorare il funzionamento dei regimi esistenti,

CONVIENE che l'informatizzazione dei regimi di transito è la misura più importante a medio termine per fronteggiare i gravi problemi che attualmente colpiscono il sistema e che pertanto è opportuno che la sua realizzazione costituisca una priorità assoluta,

(¹) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

INVITA la Commissione a proseguire, nell'ambito delle sue competenze, i lavori intesi a far sì che l'informatizzazione dei regimi di transito diventi effettiva su tutto il territorio della Comunità, conferendole la priorità e le risorse finanziarie e umane che potrebbero rivelarsi necessarie,

INVITA gli Stati membri, qualora non l'abbiano ancora fatto, a destinare le risorse umane e finanziarie necessa-

rie per una corretta instaurazione del sistema informatizzato di transito che dovrà essere operativo quanto prima e comunque entro il 1998,

INVITA gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente, coordinando i rispettivi sforzi ai fini della realizzazione degli obiettivi comuni e altri a far ricorso alle tecniche doganali più moderne, quali l'analisi dei rischi e i controlli basati sulla verifica.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1995

riguardante il Libro verde «Per una politica energetica dell'Unione europea»

(95/C 327/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RITIENE che la pubblicazione, l'11 gennaio 1995, del Libro verde della Commissione dal titolo «Per una politica energetica dell'Unione europea» rappresenti una fase importante nel dibattito su una politica energetica dell'Unione;
 - le previsioni economiche a lungo termine nel settore dell'energia, comportano sempre notevoli incertezze delle quali è opportuno tener conto nel definire la politica energetica a lungo termine; per tale motivo la politica energetica, nella misura in cui si basa su un'impostazione a lungo termine, deve definire il quadro generale che dovrebbe consentire, in particolare alle imprese, di tener presenti tali incertezze nelle loro scelte in materia di investimenti;
2. PRENDE ATTO con soddisfazione delle consultazioni sul Libro verde «Per una politica energetica dell'Unione europea» organizzate con le autorità degli Stati membri responsabili del settore energetico e con le organizzazioni che nell'Unione rappresentano gli operatori e i consumatori del settore;
 - deve essere istituito un appropriato contesto istituzionale nel settore energetico tenendo conto da un lato della necessità di completare il mercato interno e di rispettare i principi generali della concorrenza nonché, dall'altro, ove esistano e secondo le condizioni stabilite dal trattato, i servizi di interesse economico generale;
3. RICORDA che, conformemente alle sue conclusioni del 29 novembre 1994, l'incremento della competitività, il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento, la qualità della vita dei cittadini ed una maggiore protezione dell'ambiente, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla convenzione quadro sui mutamenti climatici, sono obiettivi fondamentali da valutare nel contesto della politica energetica; tali obiettivi devono tener conto anche del principio di sussidiarietà e della coesione economica e sociale;
 - la sicurezza dell'approvvigionamento e il soddisfacimento del fabbisogno di energia, a condizioni accettabili dal punto di vista economico e ambientale, presuppongono in particolare, una diversificazione e una flessibilità dell'approvvigionamento, un utilizzo razionale dell'energia in tutti i settori, nonché una politica di ricerca e di sviluppo tecnologico;
4. RITIENE che qualsiasi riflessione di politica energetica debba basarsi sulle osservazioni e sui seguenti principi:
 - fatto salvo il ruolo degli Stati membri e dell'industria, la Comunità, secondo i trattati ha numerose competenze che presuppongono una visione comune delle impostazioni degli Stati membri in seno alla Comunità;
 - il chiaro legame esistente fra la politica energetica e la protezione dell'ambiente e del clima rende necessario valutare approfonditamente l'interrelazione tra le iniziative di politica ambientale e le iniziative di politica energetica;